



LOGO DEL COMUNE

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e smi

per la collaborazione finalizzata alla definizione delle modalità di valutazione delle aree di sedime provenienti dalla riforma fondiaria, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 6 bis della LR. N. 7/1997, come modificato dalla LR. 24/2022

TRA

La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, (di seguito denominato “DPD”), con sede amministrativa in via Catullo 17, 65100 Pescara (codice fiscale 80003170661) nella persona della Direttrice/Direttore, autorizzata/o alla stipula del presente contratto in virtù della DGR n.....del.....

E
Il Comune di....., con sede in via....., (c.f.:) nella persona di.....autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della delibera del.....

PREMESSO CHE:

- la Riforma Fondiaria del Fucino incentra il suo impianto normativo su due leggi fondamentali: la Legge 12 maggio 1950, n. 230 (meglio conosciuta come Legge Sila con riferimento all'ambito di applicazione all'altopiano Silano - Provvedimenti per la colonizzazione dell'altipiano della Sila e dei territori contermini) e la L. 21 ottobre 1950 n. 841, nota come Legge Stralcio, che estende l'ambito applicativo della Legge Sila ad altre aree del territorio nazionale, tra cui il Fucino;
- con la Legge 29.05.1967 n. 379 il Legislatore è successivamente intervenuto per agevolare il sistema di trasferimento consentendo dapprima la riscattabilità anticipata dopo 6 anni dall'immissione in possesso delle annualità previste dall'atto di assegnazione e poi il trasferimento anticipato della proprietà del fondo (cd. affrancazione anticipata dal riservato dominio) in corrispondenza della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione (art. 10 legge quadro 30.04. 1976 n. 386);
- con il DPR 15 gennaio 1972, n. 11, sono state trasferite alle Regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne, tra le quali, in particolare, **quelle di vigilanza e di tutela**, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti di sviluppo, agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti in una sola regione nelle materie elencate nell'art. 1 dello stesso DPR 11/1972 e che con il suddetto DPR 11/1972, quindi, sono stati trasferiti anche i compiti relativi ai beni immobili di riforma fondiaria ed agraria svolti dagli enti di sviluppo nell'ambito della sola Regione destinataria delle competenze;
- con la legge dell'8 maggio 1998, n. 146 (*Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario*) all'art. 24, venivano trasferite alle Regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi;
- con la L.R. 5 novembre 2015, n. 37 (*Definizione delle procedure di assegnazione e vendita di terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria*) la Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 24

della Legge 8 maggio 1998, n. 146, ha esercitato le funzioni normative relative ai beni immobili della riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386;

- per le alienazioni di fabbricati provenienti dalla Riforma Fondiaria, il comma 2 del medesimo articolo 8, della L.R. 37/2015 richiama espressamente le disposizioni della legge regionale 27.01.1997, n. 7;
- con la Legge Regionale 11 agosto 2011, n.29, a seguito della soppressione dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), sono state trasferite alla Regione Abruzzo le funzioni della soppressa Agenzia e sono stati acquisiti al patrimonio della Regione Abruzzo i beni immobili già appartenenti alla stessa, così come individuati negli inventari approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 98/2012 e n. 317/2012;
- l’art. 47 comma 5 della L.R. 17-04-2003 N. 7 recante - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2003) BURA n. 50 speciale del 30 aprile 2003 – prevede che: *“l’acquisizione e l’alienazione dei beni immobili è effettuata sulla base della stima acquisita dalla Direzione Regionale competente in materia di patrimonio immobiliare attraverso la propria competente Struttura tecnica che provvede alla valutazione economico-estimativa direttamente ovvero avvalendosi, mediante convenzione, della consulenza delle Agenzie dello Stato competenti in materia”*;
- la Legge Regionale 27 gennaio 1997, n.7 recante: *“Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell’Agenzia Regionale per i servizi di sviluppo agricolo”* e in particolare il relativo art 4-bis sono stati modificati dalla legge regionale 22 agosto 2022, n.24 pubblicata sul BURA Speciale del 26/08/2022;
- la Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, pur non disponendo al momento di una *“competente Struttura tecnica”* da destinare a tale funzione, ha la necessità di procedere alla valutazione del proprio patrimonio immobiliare nonché di disporre dei servizi estimativi connessi alla alienazione, alla locazione e alla concessione dei beni immobili provenienti dalla Riforma Fondiaria del Fucino;
- la gestione tecnico-amministrativa della Riforma Fondiaria del Fucino richiede pertanto una specifica ed approfondita conoscenza delle molteplici disposizioni che regolano tale complessa materia;
- si rende necessario attivare con il Comune di _____ apposita Convenzione così come previsto dall’articolo 4 bis della LR. 7/1997 come novellata dalla legge regionale 22 agosto 2022, 24;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell’attuazione dell’intervento di che trattasi, occorre stipulare con i Comuni territorialmente competenti apposita Convenzione per definire le attività di rispettiva competenza;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del comma 1 dell’art. 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- detti accordi disciplinano le modalità secondo le quali si realizza la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza;

- esistono presso il Comune di _____ le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento di quanto previsto dalla presente Convenzione;

- Il Comune di _____, con nota Prot. _____ si è dichiarato disponibile ad eseguire le attività di cui alla presente convenzione;

DATO ATTO, altresì, che:

- il citato art. 15 della L.n. 241/1990 e ss.mm.iii. prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11), Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- con la determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 l'ANAC ha individuato i seguenti limiti al ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni che sono quelli di seguito specificati:

- a) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- b) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- c) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto;

- l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*;

- l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che *“a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”*;

RITENUTO opportuno e necessario regolare i rapporti tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – competente Servizio regionale e il Comune di _____ per quanto previsto dalla presente convenzione che rientra nell'alveo del richiamato articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., precisando che ricorrono tutti i presupposti indicati dal D.lgs. 50/2016 e dalla richiamata determinazione ANAC n. 7 del 21 ottobre 2010;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 **Valore delle premesse**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 **Oggetto**

1. La presente convenzione ha come oggetto la definizione delle modalità di valutazione delle aree di sedime provenienti dalla riforma fondiaria, rientranti nella competenza territoriale del Comune di _____ in applicazione dell'articolo 4 bis, comma 6 bis della LR. N. 7/1997.
2. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate nella presente Convenzione, al fine di conseguire la realizzazione di quanto previsto nel presente atto.

Art. 3

Attività previste

1. Il Comune, nelle aree di propria competenza, richiede direttamente alla competente Agenzia delle Entrate le determinazioni dei valori delle aree di sedime di proprietà della Regione (Ex A.R.S.S.A), provenienti dalla Riforma Fondiaria.
2. Il Comune si impegna a trasmettere, unitamente alla valutazione di cui al comma 1, la stima effettuata da parte dell'ufficio tecnico comunale.
3. Il Comune, ottenuta la determinazione del valore dell'area di sedime da parte dell'Agenzia delle Entrate, chiede al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, competente Servizio regionale, di attivare le procedure di alienazione.

Art. 4

Soggetti coinvolti

1. Nello svolgimento delle attività previste sono coinvolti i seguenti soggetti:

- a) per il Comune di _____
- b) per il Dipartimento Agricoltura - Servizio _____

2. Le attività previste vengono svolte secondo modalità concordate tra il Comune di _____ e il Dipartimento Agricoltura – Servizio competente;

3. Le modalità operative di cui al comma 2 sono concordate tramite riunioni tra i referenti tecnici del Comune di _____ e il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.

Art. 5

Coordinamento

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'articolo 3, le Parti designano un proprio referente con il compito di portare avanti le attività di competenza. I responsabili del coordinamento delle attività sono:

- a) Per il Comune di _____.
- b) Per la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura _____

Art. 6

Condizioni generali e specifiche

1. Il Comune di _____ assume, in conformità alla normativa vigente in materia, la competenza e la responsabilità della realizzazione delle attività e degli oneri previsti dalla presente Convenzione, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive che si ritengono necessarie per consentire la realizzazione di quanto previsto.

2. Il Comune di _____, con la sottoscrizione della presente Convenzione accetta le prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Art. 7

Oneri per l'attuazione della Convenzione

1. In sede di prima applicazione sono a carico del Comune richiedente gli oneri connessi alla valutazione delle aree di sedime provenienti dalla riforma fondiaria.
2. Il Comune di _____ rende disponibile, per l'attuazione della presente Convenzione, almeno una unità di personale, con competenze di carattere tecnico ed amministrativo che, ai fini del necessario raccordo con il Dipartimento Agricoltura, operi in sinergia con il competente Ufficio regionale del Dipartimento stesso.
3. L'unità di personale, individuata dal Comune di _____ ai fini della presente Convenzione, si impegna a partecipare alle riunioni di coordinamento organizzate dal Dipartimento Agricoltura, al fine di assicurare coerenza alle modalità di svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 8 Durata

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della firma delle parti contraenti e resta in vigore per 5 anni con decorrenza da tale data.

Art. 9 Modifiche

1. La presente Convenzione può essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle parti, da formalizzarsi per iscritto, a pena di nullità.

Art. 10 Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per giustificato motivo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo PEC;
2. Il recesso ha effetto decorsi dieci giorni dalla data di notifica dello stesso;
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte della convenzione già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso;

Art. 11 Riservatezza

1. Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.
2. I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione sono utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni;

Art. 12 Controversie

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

Art. 13 Registrazione e spese

1. Il presente Atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.

2. Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Aquila, li

Per la Regione Abruzzo

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura

Per il Comune di _____
